



Ordinanza sulla protezione degli animali

(OPAn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto l'atto legislativo, con esclusione dell'articolo 175 e dell'allegato 5 cifra 27, «equino» viene sostituito con «equidi», inclusi i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 2 cpv. 3 lett. p, q e v

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti;
- q. *abrogata*
- v. *animali geneticamente modificati*: animali il cui materiale genetico è stato modificato con una delle seguenti tecniche in modo tale da non essere riscontrabile in condizioni naturali in seguito a incrocio o ricombinazione naturale:

RS ...

¹ RS 455.1

1. tecniche di modificazione genetica secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 9 maggio 2012² sull'impiego confinato (OIConf),
2. tecniche che attraverso la ricombinazione degli acidi nucleici portano a modifiche del patrimonio genetico, anche se non vengono inserite sequenze di acidi nucleici ottenute al di fuori della cellula.

Art. 17 lett. e e k^{bis}

Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;
- k^{bis}. l'impiego di dispositivi a scarica elettrica per calmare temporaneamente l'animale;

Art. 22 rubrica e cpv. 3

Pratiche vietate sui cani e deroghe al divieto di accorciamento

³ I veterinari devono registrare nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966³ sulle epizootie (LFE) le seguenti caratteristiche dei cani:

- a. orecchie o coda recise nei cani importati a titolo di trasloco di masserizie;
- b. orecchie o coda recise per motivi medici;
- c. coda corta congenita.

Art. 23 cpv. 1 lett. f e g

¹ Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:

- f. il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
- g. la detenzione di decapodi fuori dall'acqua.

Art. 24 lett. f

È inoltre vietato:

- f. realizzare e gestire parchi accessibili al pubblico (zoo dove è possibile toccare gli animali) con conigli, piccoli roditori e pulcini a manifestazioni.

² RS **814.912**

³ RS **916.40**

Art. 35 cpv. 4 lett. b

⁴ Per l'impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:

- b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per i bovini femmina di età superiore a 18 mesi.

Art. 39 cpv. 3

³ I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda.

Art. 59 cpv. 4 e 5

⁴ I puledri svezzati devono essere tenuti in gruppo fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia almeno fino al raggiungimento dei 30 mesi di età.

⁵ Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non sono necessarie strutture che permettano di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Art. 61 cpv. 4

⁴ Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

Art. 69a Registrazione dei cani da lavoro

¹ Il detentore del cane deve notificare al gestore della banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE⁴:

- a. per i cani guida per non vedenti, i cani per disabili e i cani da soccorso: lo scopo di utilizzo;
- b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame.

² Ogni anno l'Ufficio federale dell'ambiente registra nella banca dati i cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10^{quater} capoverso 2 lettere a-c e capoverso 3 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁵ sulla caccia.

⁴ RS 916.40

⁵ RS 922.01

Art. 74 cpv. 5

⁵ Il detentore del cane deve notificare l'inizio dell'addestramento dei cani per i servizi di difesa al gestore della banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE⁶.

Art. 76 cpv. 6

⁶ L'impiego di mezzi per impedire agli animali di emettere gridi ed esprimere dolore è vietato.

Art. 76a Offerta di cani

Chiunque offre cani pubblicamente deve indicare per scritto il cognome e l'indirizzo.

Art. 80 cpv. 3, 4 e 5

³ I gatti possono essere tenuti in gabbie per la detenzione individuale di cui all'allegato 1 tabella 11 cifra 2 per al massimo tre settimane.

⁴ I gatti tenuti in gabbie per la detenzione individuale devono potersi muovere al di fuori della gabbia possibilmente ogni giorno, ma almeno cinque giorni a settimana.

⁵ I gatti maschi non possono essere tenuti in gabbie per la detenzione individuale nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.

Art. 89 lett. c, e ed f

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- c. ornotorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, pangolini;
- e. pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a 1 metro, squali e razze;
- f. tartarughe marine (*Cheloniidae*, *Dermochelyidae*); testuggini giganti delle Galapagos e delle Seychelles (*Dipsochelys spp.*, *Chelonoidis nigra ssp.*), tartarughe acquatiche che in età adulta raggiungono una lunghezza del carapace di oltre 70 centimetri; testuggini dagli speroni (*Geochelone [Centrochelys] sulcata*); tartarughe alligatore (*Chelydridae*); tutti i cocodrilli (*Crocodylia*); tuatara (*Sphenodon*); iguane che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro; tegu e varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro; elodermi (*Heloderma*); tutti i camaleonti; idrosauri (*Hydrosaurus*); draghi volanti (*Draco*); diavoli spinosi (*Moloch horridus*); serpenti giganti che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di

⁶ RS 916.40

oltre tre metri, eccettuati il Boa constrictor e il pitone di Boelen (*Morelia boeleni*);

Art. 90 cpv. 3 lett. a

³ Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici:

- a. i vivai utilizzati per pesci commestibili di acqua dolce nella ristorazione;

Art. 94 cpv. 1

¹ Per la domanda di autorizzazione è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2.

Art. 95 cpv. 2 lett. a

² Possono non soddisfare interamente i requisiti minimi di cui all'allegato 2:

- a. durante una tournée: i parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;

Art. 100 cpv. 4

⁴ I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all'unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno 12 ore.

Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 5: Trattamento degli animali con obbligo di autorizzazione e di notifica

Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione degli animali

Art. 101 lett. d

Necessita di un'autorizzazione cantonale chiunque:

- d. *abrogata*

Art. 101a lett. a^{bis}

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se:

- a^{bis}. l'organizzazione e la documentazione dell'azienda o dell'attività rispondono dalle esigenze della specie e del numero degli animali e sono conformi allo scopo dell'azienda o dell'attività;

Art. 101b cpv. 1 e cpv. 3 lett. d

¹ Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2 o 3.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- d. i requisiti per il personale e le responsabilità;

Art. 101c Autorizzazione per la cura degli unghioni o degli zoccoli

¹ L'autorizzazione per la cura a titolo professionale degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli è valida per tutta la Svizzera.

² La domanda deve essere presentata dal richiedente all'autorità nel Cantone di domicilio.

Art. 102 cpv. 1, 2 lett. c e 4

¹ Nelle pensioni o nei rifugi per animali e nelle altre forme di accudimento professionale gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197:

c e d. *abrogate*

⁴ Chi cede animali secondo l'articolo 101 lettera c deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

*Titolo prima dell'art. 103***Sezione 2: Commercio, pubblicità e manifestazioni con animali***Art. 103 rubrica e lett. c e d*

Requisiti per il personale che accudisce animali

Per il commercio, la pubblicità e le manifestazioni con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

- c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFE⁷: essere titolare della patente di commerciante del bestiame;
- d. per le manifestazioni e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza;

⁷ RS 916.40

Art. 103a Obblighi degli organizzatori

¹ Per le manifestazioni con animali, gli organizzatori devono provvedere affinché sia rispettata la legislazione in materia di protezione degli animali e affinché:

- a. siano ammessi alla manifestazione soltanto animali sani e ben nutriti;
- b. non siano ammessi alla manifestazione mammiferi in gestazione avanzata e animali che hanno figliato nei 14 giorni precedenti alla manifestazione;
- c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre;
- d. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun espositore l'indirizzo, le specie animali, il numero, la provenienza e, se prevista, l'identificazione degli animali;
- e. gli animali siano accuditi da un numero sufficientemente elevato di persone adeguate che accudiscono animali;
- f. il benessere e lo stato di salute degli animali vengano controllati e documentati almeno due volte al giorno;
- g. gli animali evidentemente malati, feriti o la cui facoltà di adattamento è messa alla prova in modo eccessivo vengano rimossi dal luogo della manifestazione, curati e assistiti di conseguenza; e
- h. siano concesse agli animali adeguate fasi di riposo, in particolare per le manifestazioni in più giorni.

² L'elenco di cui al capoverso 1 lettera d e la documentazione di cui al capoverso 1 lettera f devono essere presentati, su richiesta, all'autorità competente.

Art. 104 Rubrica

Obbligo di autorizzazione per il commercio e la pubblicità

Art. 107a Obbligo di notifica per le manifestazioni sovraregionali

¹ Le manifestazioni sovraregionali in cui non si commerciano o pubblicizzano animali devono essere notificate dagli organizzatori all'autorità cantonale competente almeno 10 giorni prima.

² Se durante la manifestazione gli animali sono sotto la custodia degli organizzatori, nella notifica deve essere designata una persona responsabile dell'accudimento degli animali. Essa deve essere titolare di un attestato di competenza ed essere sempre raggiungibile dall'autorità competente per la durata della manifestazione.

³ Per la notifica è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 4.

Art. 108 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

I commerci zoologici devono tenere un registro di controllo per le tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 1 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all'aumento e alla diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo.

Art. 111 cpv. 2

² Chiunque vende a titolo professionale parchi per animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulla detenzione adeguata per la specie animale e sulle basi giuridiche corrispondenti.

Art. 122 cpv. 2

² Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2.

Art. 123 Attestazione della modificazione genetica

I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.

Art. 129 Designazione delle persone responsabili

¹ Per ogni istituto o laboratorio deve essere designata una persona incaricata della protezione degli animali. Se un'azienda comprende più istituti o laboratori, è sufficiente una persona incaricata della protezione degli animali per azienda.

² In ogni istituto o laboratorio deve essere designato un capo unità per gli esperimenti sugli animali.

³ Per ogni esperimento sugli animali è designato un responsabile d'esperimento; la sua supplenza deve essere regolamentata. Se vengono designati più responsabili d'esperimento, la loro sfera di competenza deve essere definita in modo inequivocabile.

Art. 129a Competenze delle persone incaricate della protezione degli animali

¹ La persona incaricata della protezione degli animali è responsabile:

- a. della completezza delle autorizzazioni;
- b. del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 137 per le richieste di autorizzazione.

² La persona incaricata della protezione degli animali può rilasciare istruzioni al responsabile d'esperienza per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 137.

Art. 129b Requisiti per le persone incaricate della protezione degli animali

¹ Le persone incaricate della protezione degli animali devono aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia e scienza comportamentale, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito un corso di formazione concernente la direzione di esperimenti su animali di cui all'articolo 197.

² Il presupposto per essere ammessi al corso di formazione è il conseguimento della formazione come «persona che esegue esperimenti» nonché un'esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.

Art. 132 cpv. 1

¹ Il responsabile d'esperienza deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 129b.

Art. 142 cpv. 1 lett. e

¹ Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:

- e. i requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio, i responsabili d'esperienza e le persone che eseguono esperimenti sono soddisfatti; e

Art. 152 cpv. 1 lett. e

¹ L'autista deve:

- e. al momento della consegna degli animali a unghia fessa e degli animali trasportati all'impianto di macellazione, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto.

Art. 157 cpv. 1 e 2

¹ Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone esperte o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

² Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale esperto o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbeveria e li foraggi. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.

Art. 160 cpv. 1

¹ Gli equidi devono essere legati durante il trasporto; sono eccettuati gli animali giovani fino all'inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. È vietato legarli a cavezze di corda, a cavezze annodate oppure alle briglie.

Art. 165 cpv. 1 lett. h

¹ I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:

- h. nelle entrate e uscite dei mezzi di trasporto per bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia.

Art. 177 cpv. 1 e cpv. 1^{bis}

¹ Gli animali vertebrati e i cefalopodi possono essere abbattuti soltanto da persone esperte.

^{1bis} Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

*Art. 177a**Abrogato**Art. 178* Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i cefalopodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

Art. 178a Deroghe all'obbligo di stordimento

¹ L'uccisione di animali vertebrati o cefalopi senza stordimento è ammessa:

- a. durante la caccia;
- b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
- c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

² L'uccisione delle rane senza stordimento è inoltre ammessa se gli animali, al momento della macellazione, sono decapitati in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.

³ I pulcini e gli embrioni negli incubatoi possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l'impiego di un'adeguata miscela di gas. I pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro.

Art. 179 Corretta uccisione

¹ La persona che esegue l'uccisione deve prendere le precauzioni necessarie per consentire un trattamento responsabile dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. La persona che esegue l'uccisione deve sorvegliare il processo di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

² Il metodo di uccisione scelto deve portare alla morte dell'animale.

³ Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

*Titolo dopo l'art. 179***Sezione 1a: Responsabilità per la macellazione***Art. 179a*

¹ Nell'impianto di macellazione il gestore è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per:

- a. il trattamento degli animali nelle stalle di sosta;
- b. lo stordimento degli animali;
- c. il dissanguamento degli animali;
- d. l'istruzione del personale del macello.

² Su richiesta, il gestore dell'impianto di macellazione mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.

³ Negli impianti di macellazione in cui ogni anno sono macellati più di 1000 unità di bestiame grosso (mammiferi) o più di 150 000 capi di volatili o di conigli deve essere designata una persona incaricata della protezione degli animali.

⁴ La persona incaricata della protezione degli animali è autorizzata a emanare istruzioni. Controlla il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali ed è in particolare responsabile di:

- a. presentare al gestore dell'impianto di macellazione un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali;
- b. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti intesi a garantire un trattamento rispettoso degli animali;
- c. annotare i provvedimenti adottati nell'impianto di macellazione per migliorare la protezione degli animali.

Titolo prima dell'art. 180

Sezione 2: Trattamento degli animali negli impianti di macellazione

Art. 183

Abrogato

Art. 190 rubrica, cpv. 1 lett. b ed e, cpv. 2 frase introduttiva nonché cpv. 4

Obbligo di aggiornamento, perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali

¹ Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull'arco di quattro anni:

- b. le persone incaricate della protezione degli animali, i responsabili d'esperienza e le persone che eseguono gli esperimenti nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;
- e. le persone che effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli;

² Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno un giorno sull'arco di cinque anni:

⁴ Esso disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto del perfezionamento per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali.

Art. 194 cpv. 1 lett. b

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

- b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all'articolo 43 LFPr;

Art. 199 cpv. 4

⁴ L'autorità cantonale riconosce l'aggiornamento nell'ambito della sperimentazione animale.

Art. 200 cpv. 5 e 6

⁵ Per la domanda di rinnovo del riconoscimento, oltre alla documentazione di cui al capoverso 2 si deve provare di aver seguito l'aggiornamento di cui all'articolo 190 capoverso 1 o 2.

⁶ L'USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all'articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all'articolo 197,

i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2 o perfezionamenti specialistici per li impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, se l'esecuzione è in contraddizione con la legislazione sulla protezione degli animali o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

Art. 200a Riconoscimento di qualifiche estere

¹ I professionisti che, in virtù dell'allegato III dell'accordo del 21 giugno 1999⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o dell'allegato K della convenzione istitutiva del 4 gennaio 1960 dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), desiderano esercitare un'attività disciplinata dalla presente ordinanza devono prima domandare il riconoscimento delle loro qualifiche professionali.

² La domanda è indirizzata alla SEFRI quando si richiede una formazione disciplinata dalla LFP^r e all'autorità cantonale negli altri casi. Il riconoscimento pronunciato dall'autorità competente vale per tutta la Svizzera.

³ Se l'attività è esercitata a titolo di prestazione di servizi, i professionisti devono annunciarsi secondo la procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 2012⁹ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 201 cpv. 3

³ Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da laboratorio nonché sulla direzione e sull'esecuzione degli esperimenti.

Art. 202 cpv. 1

¹ Le formazioni di cui all'articolo 197 nonché il perfezionamento specialistico riconosciuto dall'USAV per gli impiegati di commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali devono concludersi con un esame.

Art. 203 cpv. 1

¹ Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di

⁸ RS 0.142.112.681

⁹ RS 935.01

esperienza con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFI emana il regolamento d'esame.

Art. 205 Requisiti per i centri di formazione

¹ Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da:

- a. un istituto di diritto pubblico;
- b. un'organizzazione incaricata dal servizio cantonale competente;
- c. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e che possieda una certificazione valida secondo la norma ISO 29990:2010¹⁰, della base normativa eduQua:2012¹¹ o di una certificazione analoga per istituti nella formazione degli adulti.

² La certificazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere stata riilasciata da un organismo di certificazione accreditato per sistemi di gestione conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996¹² sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

Art. 209 cpv. 3-5

Abrogato

Art. 209a Modelli per i formulari

¹ L'USAV redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.

² Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio per il commercio e la pubblicità con animali nonché per la cessione di un numero di animali superiore a quello menzionato nell'articolo 101 lettera c contiene i dati seguenti:

- a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
- b. indirizzo e scopo della detenzione di animali;
- c. specie animali, numero di animali, nel caso del commercio: specie animali e volume del commercio;
- d. dimensioni, numero e configurazione delle unità di detenzione;

¹⁰ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

¹¹ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso la segreteria eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zürich Manuale eduQua disponibile su: www.edu-qua.ch.

¹² RS **946.512**

- e. attrezzature e densità di occupazione dei locali e dei parchi;
- f. effettivo e formazione del personale che accudisce gli animali;
- g. per la pubblicità: circostanze precise e durata dell'impiego degli animali;
- h. per i centri di detenzione di animali da laboratorio: linee o ceppi con mutazioni patologiche e altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari.

³ Il modello di formulario per domande di autorizzazione per servizi di accudimento e di cura contiene i dati seguenti:

- a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
- b. scopo del servizio offerto, luogo in cui il servizio è fornito, genere di locali e parchi, come pure genere e dotazione dei veicoli per il trasporto;
- c. specie animali, come pure genere e numero dei servizi offerti;
- d. formazione della persona che fornisce il servizio.

⁴ Il modello di formulario per notificare le manifestazioni sovraregionali contiene i dati seguenti:

- a. organizzatore e suo domicilio o sede sociale;
- b. designazione e durata della manifestazione nonché luogo in cui si terrà;
- c. specie animali nonché numero delle persone e degli animali partecipanti;
- d. persona responsabile dell'accudimento e relativi dati di contatto;
- e. formazione della persona responsabile dell'accudimento degli animali.

Art. 225b Disposizione transitoria della modifica del ...

I parchi esistenti per piccioni domestici devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 1 tabella 9-3.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 novembre 2014¹³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia

Ingresso

visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 1966¹⁴ sulle epizoozie (LFE), e in applicazione dell'allegato 11 dell'accordo del 21 giugno 1999¹⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 5 Riserva per le misure volte a impedire la propagazione di un'epizoozia

Sono fatte salve le misure emanate dall'USAV in virtù dell'articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE volte a impedire la propagazione di un'epizoozia.

Art. 34 cpv. 2^{bis}

^{2bis} I veterinari registrano nella banca dati centrale di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati per i cani.

2. Ordinanza del 29 febbraio 1988¹⁶ sulla caccia

Art. 10^{quater} cpv. 2 lett. d

² L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

- d. sono registrati come cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 69a capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹⁷ sulla protezione degli animali.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

¹³ RS 916.443.14

¹⁴ RS 916.40

¹⁵ RS 0.916.026.81

¹⁶ RS 922.01

¹⁷ RS 455.1

Il presidente della Confederazione, Johann N.
Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr